

Allegato parte integrante
ALLEGATO A

Allegato A)

Modificazioni ed integrazioni ai “Criteri e Modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale... omissis”, attuativi della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' CULTURALI DI RILIEVO PROVINCIALE E DELLE ATTIVITA' CHE PREVEDONO L'UTILIZZO DELLA MUSICA PER FINALITA' RIEDUCATIVE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI AFFETTI DA HANDICAP

Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (*Disciplina delle attività culturali*)

Legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9, art. 6 (*Utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti di soggetti affetti da handicap*)

omissis

Articolo 4

Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione da allegare

omissis

2. Le domande devono essere presentate ~~entro il 31 ottobre~~ dal 2 al 30 novembre dell'anno precedente a quello al quale esse si riferiscono, ad eccezione delle domande volte ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 13 della legge provinciale (eventi straordinari), che devono essere presentate nell'anno di riferimento almeno il giorno precedente l'inizio dell'evento al quale esse si riferiscono e comunque non oltre il 31 ottobre del medesimo anno.

omissis

6. Alla domanda, a pena di irricevibilità, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) **omissis**

b) **omissis**

c) documentazione aggiuntiva per i contributi per strutture e/o arredi:

- **omissis**

- relazione tecnico-illustrativa; preventivi di spesa dettagliati per tipologia e proposti dalle ditte fornitrici per ciascun bene da acquistare e preventivo di spesa del tecnico nel caso di

progettazione di arredi su misura; piante dei locali con la disposizione degli arredi (solo nel caso di acquisto di arredi);

d) documentazione aggiuntiva per i contributi per beni mobili, software, strumenti, materiali di scena, costumi e accessori:

- preventivi di spesa ~~relativi agli acquisti~~ proposti dalle ditte fornitrici per ciascun bene da acquistare;

omissis

Articolo 7

Modalità di rendicontazione e liquidazione

omissis

4. Con esclusivo riferimento ai soggetti convenzionati, nel caso in cui, in sede di rendicontazione, emerga una diminuzione delle attività, rispetto alla situazione prospettata a preventivo, il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto con provvedimento motivato del dirigente.

Nel caso in cui dal consuntivo approvato risulti un avanzo derivante da maggiori entrate e/o minori spese non conseguenti alla diminuzione delle attività descritte a preventivo, lo stesso dovrà essere finalizzato per le attività e iniziative da svolgere l'anno successivo e concordate con il dirigente per il raggiungimento degli obiettivi della convenzione. Il dirigente terrà conto di tale avanzo in sede di determinazione del finanziamento del medesimo esercizio.

omissis

Articolo 23

Interventi oggetto di finanziamento e spese ammissibili

omissis

1. bis Sono ammissibili a finanziamento anche le spese per la riparazione o la manutenzione straordinaria di organi a canne.

omissis

Articolo 24

Istruttoria e concessione del contributo

1. La struttura provinciale competente esamina le domande e forma la graduatoria, tenendo conto del parametro indicato al comma 2 e del seguente ordine di priorità:

a) gli investimenti effettuati dai soggetti convenzionati di cui all'art. 11 della legge e dalle scuole musicali iscritte a registro di cui all'art. 19 della legge, per l'acquisto di beni mobili, software, strumenti, materiali di scena, costumi e accessori e per la riparazione o la manutenzione straordinaria di organi a canne, destinati all'ordinario svolgimento dell'attività istituzionale, entro la misura massima di 4.000 euro annui;

b) gli altri investimenti, effettuati dai soggetti culturali, per l'acquisto di beni mobili, software, strumenti, materiali di scena, costumi e accessori e per la riparazione o la manutenzione straordinaria di organi a canne, destinati ad attività di rilievo provinciale.

2. Gli investimenti sono graduati in ordine di dimensione di preventivo, privilegiando quelli che prevedono la spesa ammessa minore.

omissis

Articolo 25

Termini di realizzazione degli investimenti e vincolo di destinazione

1. ~~L'acquisto dei beni~~ L'intervento dovrà essere effettuato entro il corrispondente anno solare. ~~Limitatamente agli interventi sugli organi a canne, il dirigente del Servizio Attività culturali potrà prorogare tale termine, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 e successive modificazioni, per fatti non imputabili al beneficiario, da specificarsi nel provvedimento.~~ Se ~~gli acquisti~~ interventi finanziati non vengono effettuati entro il corrispondente anno solare i termini previsti ~~o vengono effettuati parzialmente rispetto a quanto prospettato~~, si procederà alla revoca; nel caso di interventi realizzati parzialmente rispetto alla spesa ammessa si procederà alla revoca o alla riduzione proporzionale del contributo. ~~Nel caso in cui siano stati erogati acconti deve essere recuperata l'eventuale somma erogata in eccedenza, maggiorata degli interessi legali."~~

omissis

4. I beni ~~acquistati~~ oggetto di intervento sono vincolati all'uso in vista del quale le agevolazioni sono state concesse. La durata del vincolo decorre dal giorno successivo al termine di completamento degli interventi, stabilito con il provvedimento di concessione del contributo eventualmente prorogato ed è di tre anni per le attrezzature informatiche, e di cinque anni per gli altri investimenti, salvo il loro naturale deperimento per effetto dell'uso prima della scadenza di tale vincolo, che deve essere eventualmente comunicato alla struttura provinciale competente. Sono esclusi dal vincolo i beni facilmente deperibili.

5. I beni ~~acquistati~~ oggetto di intervento non possono essere ceduti per tutta la durata del vincolo, pena la revoca del contributo concesso. Inoltre tali beni non possono essere dati in godimento a terzi per tutta la durata del vincolo se non a titolo gratuito e in via occasionale, ai fini dello svolgimento di attività culturali, pena la revoca del contributo concesso.

Articolo 27

Beneficiari del contributo

omissis

2. Il requisito previsto dal comma 1 non è richiesto nel caso di domanda di contributo per l'acquisto e per la costruzione di immobile.

omissis

4. Possono presentare domanda di contributo per la costruzione di strutture culturali i soggetti che dispongono delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia edilizia.

Articolo 31

Vincolo di destinazione degli investimenti

1. Le strutture e gli arredi oggetto di contributo sono vincolati all'uso in vista del quale è stato concesso il contributo per la durata di dieci anni dal giorno successivo al termine di conclusione dell'intervento stabilito con il provvedimento di concessione del contributo eventualmente prorogato.

omissis

5. L'immobile e gli arredi oggetto del contributo non può essere ceduto possono essere ceduti per tutta la durata del vincolo, pena la revoca del contributo concesso. Gli immobili e i rispettivi arredi non possono essere dati in godimento a terzi per tutta la durata del vincolo se non a titolo gratuito ad altri soggetti qualificati ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale, per lo svolgimento di attività culturali, pena la revoca del contributo concesso. In tale caso il beneficiario del contributo deve comunicarlo alla Provincia.

omissis